



Seduta del
31 agosto 2021

Comunicata il
6 settembre 2021

Protocollo n.
803/2021

Interpellanza Müller (Susch)

concernente l'esercizio del diritto di riversione per centrali idroelettriche

Risposta del Governo

Per i Grigioni la forza idrica è di enorme importanza dal punto di vista dell'economia energetica, pubblica e regionale. Fra dieci o quindici anni scadranno i diritti di riversione per diverse grandi centrali idroelettriche nei Grigioni, fatto che offrirà l'opportunità di ridisciplinare i rapporti di proprietà. Il Governo è determinato ad assumere le proprie responsabilità nel settore della forza idrica e a garantire il suo sfruttamento per le generazioni future e quindi anche la capacità di rendimento per il nostro ente pubblico. Il Cantone si sta preparando per i prossimi decenni sia a livello strategico, sia a livello organizzativo.

In merito alla domanda 1: la strategia di ogni Cantone deve essere considerata alla luce della situazione all'interno del Cantone. Conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge sull'utilizzazione delle acque del Cantone Ticino (LUA; RL 721.100) in linea di principio il Cantone esercita il diritto di riversione alla scadenza della concessione in corso. Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio quando non vi ostino motivi di pubblica utilità (art. 17 cpv. 2 LUA). Nel Cantone Ticino la sovranità sulle acque compete al Cantone. Con l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) il Cantone Ticino dispone di una società attiva lungo l'intera catena di valore aggiunto dell'elettricità (produzione, trasporto, commercio e distribuzione). Infine l'esercizio del diritto di riversione nel Cantone Ticino dipende, come menzionato sopra, dagli interessi pubblici. Nel quadro dell'imminente scadenza delle concessioni anche il Governo del Cantone dei Grigioni deve esaminare caso per caso se esercitare il diritto di riversione, quale una di più opzioni a disposizione (art. 42 f. della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [LGDA; CSC 810.100]). Ciò avviene in cooperazione con i comuni concedenti ai quali, nel Cantone dei Grigioni, compete la sovranità sulle acque (art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101], art. 83 cpv. 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost. cant.; CSC 110.100] e art. 119 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100]).

In merito alla domanda 2: il rilevamento di centrali idroelettriche a seguito di riversione offre ai comuni concedenti e al Cantone sia opportunità che rischi. In questa ottica occorre tenere conto in particolare del fatto che i comuni concedenti e il Cantone possono rilevare gratuitamente le parti di impianti che portano acqua (circa l'80 per cento del valore dell'impianto). In caso di esercizio del diritto di riversione, per i comuni concedenti e il Cantone risultano quindi costi di produzione più bassi, fatto che diminuisce i rischi. Il rilevamento di una centrale idroelettrica offre la possibilità di contribuire a garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico e di aumentare il valore aggiunto della forza idrica nel Cantone. D'altra parte vi sono quali rischi il prezzo dell'elettricità volatile, l'utilizzazione dell'elettricità ed eventualmente il rischio tecnico per il gestore dell'impianto. Con la strategia cantonale concernente la forza idrica il Governo intende illustrare al Gran Consiglio le opportunità e i rischi del suo modo di procedere previsto in caso di riversioni.

In merito alla domanda 3: conformemente all'art. 29 LGDA, i proprietari di centrali idroelettriche devono mantenere le stesse sempre in buono stato e in stato d'esercizio. Il Governo è autorizzato in ogni momento, d'intesa con i comuni concedenti e dopo aver ascoltato il concessionario, a ordinare un controllo degli impianti ai sensi di quanto esposto sopra e a disporre le misure necessarie alla costituzione e al mantenimento dello stato prescritto ed eventualmente anche a decretare esecuzioni d'ufficio a spese del concessionario. La Confederazione è inoltre tenuta a eseguire a cadenza quinquennale un controllo degli aspetti rilevanti per la sicurezza delle centrali idroelettriche sottoposte alla sua vigilanza (art. 8 cpv. 4 della legge federale sugli impianti di accumulazione [SLIma; RS 721.101] in unione con l'art. 18 cpv. 1 e l'art. 23 dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione [Olma; RS 721.101.1]). A questo controllo prende parte un collaboratore del Servizio specializzato competente (UEnTr) quale rappresentante del Cantone. Per quanto noto al Cantone, la maggior parte dei gestori di impianti idroelettrici adempie ai propri obblighi legali. In vista della riversione, degli esperti effettuano una valutazione globale dello stato dell'impianto. Insieme al Cantone del Vallese il Cantone dei Grigioni sta elaborando basi di valutazione approfondite per questo campo. Alla garanzia del buono stato e dello stato d'esercizio va attribuita la massima priorità.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin